



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/2

Al leg. rappr. di Centro Ecologico Recuperi s.r.l.
 Viale del Progresso, 7 – 37050 BELFIORE (VR)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Belfiore
 Piazza della Repubblica, 10 – 37050 BELFIORE (VR)

Al dirigente della Direzione Ambiente della Regione
 del Veneto
 Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA (VE)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
 dell’A.R.P.A.V.
 Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA (VR)

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
 dell’A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera
 Via Valverde, 42 – 37121 VERONA (VR)

Al responsabile dell’Ufficio Produttivi di Acque
 Veronesi s.c. a r.l.
 Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 VERONA (VR)

Oggetto: Trasmissione della determinazione n. 1294/20 del 28 maggio 2020 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Trasmetto in allegato la determinazione n. 1294/20 del 28 maggio 2020 con cui si rilascia l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 28 maggio 2025, dell'impianto di smaltimento rifiuti sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo responsabile del servizio responsabile dell'U.O. responsabile del procedimento e-mail PEC web	Via Franceschine, 10 – 37122 Verona Luigi Sansoni Giuseppe Biondani Michele Marchi michele.marchi@provincia.vr.it ambiente.provincia.vr@pecveneto.it www.provincia.vr.it	rif. protocollo n. codice fiscale partita IVA allegati n. file	 00654810233 00654810233 1 trasm det 1294-20 aut eserc CER 12.odt
---	--	--	--



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 2/2

Il legale rappresentante della ditta, o suo delegato, dovrà ritirarne copia originale presso gli uffici della Provincia di Verona presentando un numero di marche da bollo (valore € 16.00) pari ad una ogni quattro facciate del provvedimento.

Ricordo che, nel perdurare dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli utenti esterni possono accedere agli uffici della Provincia di Verona solo per motivi non procrastinabili, previo appuntamento; l'adempimento dell'obbligo di ritiro sopra richiamato è dunque procrastinato alla successiva fase di riapertura degli uffici provinciali.

La presente nota è stata predisposta e condivisa dal responsabile del procedimento.

Distinti saluti.

Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD¹)

¹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 28 maggio 2025, dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

determinazione n. 1294/20 del 28 maggio 2020

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. autorizza la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento²;
2. dichiara la decadenza della precedente determinazione dirigenziale n. 2286/18 del 6 luglio 2018 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del medesimo impianto;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 28 maggio 2025.

Fatto Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1837 del 19 giugno 2007³ la Regione del Veneto ha approvato il progetto di ampliamento dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta Dal Prà Ugo e Figli s.n.c..

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 152/2006.

³ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1837 del 19 giugno 2007 "Ditta Dal Prà Ugo e Figli S.n.c. - Comune di Belfiore (VR). Progetto di ampliamento della potenzialità e di riorganizzazione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e selezione di rifiuti non pericolosi. Deposito Preliminare (D15) e Ricondizionamento Preliminare (D14) di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 art. 208 e L.R. 21.01.2000, n. 3. Approvazione" (d.G.R.V. n. 1837/2007).

Con determinazione dirigenziale n. 2843/08 del 30 aprile 2008 il dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona ha, tra l'altro, modificato a favore della ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio relativa all'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4713/13 del 28 ottobre 2013 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 30 ottobre 2018, per l'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con decreto n. 15 del 17 luglio 2017 il direttore della direzione Commissioni Valutazioni della Regione del Veneto ha disposto, a seguito dell'istanza di verifica di assoggettabilità presentata dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di modifica dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 3280/17 del 21 agosto 2017 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha preso atto della modifica non sostanziale (sostituzione di una pressa stazionaria con un trituratore) dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D.S.A. n. 4713/13 del 28 ottobre 2013 alla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. per l'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 2286/18 del 6 luglio 2018 il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con decreto n. 179 del 17 giugno 2019 il Direttore della Direzione Ambiente della Regione del Veneto ha approvato il progetto di modifica sostanziale dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR); la modifica consiste in un aumento della capacità produttiva dell'impianto senza modifiche impiantistiche.

Con nota del 24 luglio 2019⁴ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha comunicato l'inizio dei lavori inerenti il progetto di modifica sostanziale approvato.

Con nota del 21 gennaio 2020⁵ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha comunicato la fine dei lavori in data 17 gennaio 2020 ed ha inviato la relazione di collaudo funzionale dell'impianto.

Con nota del 6 febbraio 2020⁶ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha precisato che la data di avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto coincide con la data di fine lavori precedentemente comunicata con propria nota del 21 gennaio 2020.

Con nota del 14 febbraio 2020⁷ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 30 aprile 2020⁸ la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di

⁴ Acquisita al n. 41427 del 26 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Acquisita al n. 3461 del 22 gennaio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Acquisita al n. 41427 del 26 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 8366 del 17 febbraio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Iscritta al n. 22111 del 30 aprile 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- mezzi di sollevamento (caricatore a polipo, ecc.);
- trituratore.

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione.

Le acque piovane di dilavamento del piazzale esterno in calcestruzzo sono raccolte dalla rete di caditoie, avviate all'impianto di sedimentazione e disoleazione e quindi scaricate in pubblica fognatura (acque nere). Il sistema di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale è costituito da una vasca interrata suddivisa in due vani: un vano di accumulo con funzione di decantazione e un disoleatore dotato di appositi filtri e uscita per troppo pieno delle acque trattate.

Le acque meteoriche provenienti dalla copertura del capannone sono raccolte mediante pluviali e inviate direttamente alla rete di lottizzazione di raccolta delle acque meteoriche (acque bianche).

Le acque provenienti dai servizi igienici sono scaricate in pubblica fognatura (acque nere).

Documentazione agli atti della Provincia:

- decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione del Veneto n. 179 del 17 giugno 2019 di approvazione del progetto di modifica sostanziale dell'impianto;
- comunicazione di fine lavori e collaudo funzionale dell'impianto⁹;
- comunicazione circa la data di avvio dell'esercizio provvisorio¹⁰;
- istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto¹¹;
- nomina del Responsabile Tecnico¹²;
- Piano di gestione operativa¹³;
- Piano di sicurezza¹⁴;
- Piano di ripristino ambientale¹⁵;
- parere allo scarico in fognatura rilasciata da Acque Veronesi s.c. a r.l.¹⁶;
- polizza fideiussoria n. 2218435¹⁷, emessa in data 12 luglio 2018 da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., integrata con appendice n. 1¹⁸ emessa in data 14 dicembre 2018;
- polizza R.C. Inquinamento n. 63M09836842 emessa da Itas Mutua in data 22 gennaio 2013, integrata con appendici n. 1¹⁹, emessa in data 10 maggio 2013.

⁹ Acquisita al n. 3461 del 22 gennaio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Acquisita al n. 6627 del 7 febbraio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Acquisita al n. 8366 del 17 febbraio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Acquisita al n. 8561 del 14 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Acquisita al n. 27013 del 7 maggio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Acquisita al n. 27013 del 7 maggio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁵ Acquisita al n. 27013 del 7 maggio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁶ Acquisita al n. 44253 del 20 luglio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Acquisita al n. 48480 dell'8 agosto 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁸ Acquisita al n. 3483 del 22 gennaio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹ Acquisita al n. 8910 del 28 gennaio 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006²⁰, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000²¹ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013²².

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore²³.

Obblighi

da rispettare La ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014²⁴, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014²⁵ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;

4. sia attuata la gestione ottimizzata delle lavorazioni e dei conferimenti dei rifiuti illustrata nella Relazione di Progetto, nel Piano di gestione Operativa e nello Studio di impatto Ambientale, imperniata sulla ricezione degli automezzi nell'arco di dodici ore lavorative (dalle 7 alle 19)²⁶;

²⁰ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

²¹ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

²² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

²³ D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i (d.lgs. n. 36/2003).

²⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

²⁵ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁶ Prescrizione 6.1 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

5. siano organizzati i trasporti in modo da minimizzare i viaggi di mezzi vuoti o caricati parzialmente²⁷;
6. siano attuate tutte le misure di mitigazione proposte nel S.I.A. e previste nel parere di VIA e ne venga controllata l'efficacia nel tempo²⁸;
7. sia predisposto, in accordo con il Comune di Belfiore, un programma per l'effettuazione delle manovre di ingresso ed uscita per tutti gli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché per la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, che costituisca apposito allegato al Piano di Gestione²⁹;
8. al fine della prevenzione degli incidenti e della limitazione delle interferenze, venga concertata l'applicazione delle manovre di ingresso ed uscita dagli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, con la Polizia Locale del Comune di Belfiore e le altre attività produttive aventi accesso da Viale del Progresso³⁰;
9. la ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale di un tratto di almeno metri 200 di strada pubblica (Viale del Progresso) antistante il fabbricato in oggetto, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale il giorno e l'ora in cui viene eseguito l'intervento³¹;
10. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010³² ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

Gestione rifiuti

²⁷ Prescrizione 6.2 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

²⁸ Prescrizione 6.4 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

²⁹ Prescrizione 6.6 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

³⁰ Prescrizione 6.7 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

³¹ Prescrizione 10 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

³² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

11. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
12. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate³³:
 - D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
 - D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12³⁴;
13. la quantità massima di rifiuti stoccabili (operazione D15) è pari a 64 Mg, comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni;
14. la potenzialità massima giornaliera complessiva di trattamento dei rifiuti (operazioni D13-D14) è pari a 100 Mg/giorno;
15. i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006³⁵;
16. i soli rifiuti provenienti dal trituratore potranno essere avviati all'operazione R1 oltre che ad operazione D1 e D10³⁶;
17. sia programmata l'attività giornaliera del trituratore, in modo da coordinarla con la disponibilità di spazio per il deposito dei rifiuti in lavorazione all'interno del capannone e per la sosta all'esterno dei container con i rifiuti lavorati, nel rispetto della massima quantità di stoccaggio giornaliero (64 Mg), avendo come traccia il calcolo eseguito al paragrafo 3.3.2 dell'elaborato C05 nel S.I.A.³⁷;
18. i rifiuti identificati con i codici EER 20.XX.YY "rifiuti urbani", riportati nella Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere conferiti in impianto solo a condizione che il conferimento avvenga previa:
 - a) stipula di un'apposita convenzione con i soggetti gestori del servizio di raccolta del RU a loro volta abilitati dal soggetto pubblico che ha aggiudicato detto servizio;
 - b) inserimento dell'impianto in argomento tra quelli previsti dal piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani;
 - c) per quanto riguarda i rifiuti urbani provenienti da fuori provincia, nulla osta delle autorità territorialmente competenti alla pianificazione di settore in vigore³⁸;
19. i rifiuti identificati dal codice EER 16.02.16 potranno essere conferiti in impianto solo se costituiti da componenti non recuperabili ovvero solo se è stato

³³ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

³⁴ In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

³⁵ Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

³⁶ Prescrizione 4 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

³⁷ Prescrizione 6.3 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

³⁸ Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

- verificato che lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione del rifiuto stesso;
20. i rifiuti prodotti dall'impianto, identificati con codice EER 19.12.12, dovranno essere avviati a smaltimento definitivo solo presso impianti di smaltimento autorizzati per le singole tipologie di rifiuto oggetto di ricondizionamento; il conferimento dovrà prevedere anche l'acquisizione di idonea dichiarazione di avvenuto corretto smaltimento³⁹;
 21. con riferimento a quanto autorizzato da questa Provincia, per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011⁴⁰, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995⁴¹ (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questa Provincia (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative della stessa.
 22. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
 23. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014⁴². Nel particolare la società è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;

³⁹ Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

⁴⁰ Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

⁴¹ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

⁴² Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

- assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. vengano effettuati esclusivamente sotto idonea copertura;
 - assicurare che venga effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E., in conformità all'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014, prima di sottoporli al trattamento;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - assicurare che non vengano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico; tubi catodici, televisori e computer; sorgenti luminose a scarica; rifiuti contenenti mercurio; rifiuti contenenti amianto; componenti contenenti sostanze radioattive; condensatori contenuti PCB;
24. le attività di trattamento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "B02 – Stato attuale - Stato di progetto" agli atti della Provincia di Verona⁴³; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
 25. stoccare nell'area esterna⁴⁴ massimo tre containers destinati al contenimento dei rifiuti in uscita dal trituratore; i containers dovranno garantire l'isolamento dei rifiuti in esso contenuti al fine di evitare infiltrazioni d'acqua o esalazioni moleste⁴⁵;
 26. le operazioni di transito dei containers nella zona retrostante al capannone, lato est, dovranno essere coordinate con personale addetto a terra⁴⁶;
 27. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
 28. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di trattamento; tale "area emergenza" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
 29. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
 30. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti

⁴³ Acquisita al n. 89849 del 9 novembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴⁴ Come da progetto approvato con d.G.R.V. n. 1837/2007.

⁴⁵ Prescrizione 6 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

⁴⁶ Prescrizione 7 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;

31. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;

Emissioni in atmosfera

32. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
33. tutti i contenitori di rifiuti devono garantire la perfetta tenuta al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
34. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; i piazzali e le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere adeguatamente coperti onde evitare spandimenti, dilavamenti e trasporto eolico;
36. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Belfiore nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;
37. sia valutata periodicamente l'efficienza dei presidi collocati al fine della protezione dai rumori (cabina di insonorizzazione, pannellature in policarbonato, portone automatico di ingresso) e ne sia condotta la manutenzione periodica secondo le indicazioni dei rispettivi produttori⁴⁷;
38. entro sei mesi dall'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune ed all'Autorità Competente. Inoltre, il documento suddetto venga integrato con una campagna di misurazioni fonometriche dell'impianto con la produttività di progetto al fine di valutare la permanenza del clima acustico descritto nell'allegato F02 o di accertare le eventuali difformità, in modo da stabilire ulteriori misure di mitigazione; la suddetta campagna sarà condotta almeno presso il punto PM2 più vicino al trituratore e l'abitazione posta a 35 m dall'impianto e situata in classe III, alla quale si riferiscono i ricettori A1 e A2 dell'elaborato F02; ivi sarà condotta anche la verifica del criterio differenziale⁴⁸;

Emissioni in atmosfera convogliate

39. sono autorizzate le emissioni in atmosfera per l'impianto di abbattimento costituito da una cappa aspirante convogliante le polveri in un filtro a maniche⁴⁹, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata	Sistema di	Inquinante	Concentrazione	Metodo di
--------	---------	------------	------------	----------------	-----------

⁴⁷ Prescrizione 6.5 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

⁴⁸ Prescrizione 6.8 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

⁴⁹ Come individuate nel progetto approvato con d.G.R.V. n. 1837/2007.

	(Nm ³ /h)	abbattimento		(mg/Nm ³)	analisi
1	8'000	Filtro a maniche	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. 1, concludendo il procedimento di rilevamento entro il mese di febbraio di ogni anno e conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:
- adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008⁵⁰ ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
 - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)⁵¹;
- f) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;

Scarichi idrici

⁵⁰ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

⁵¹ I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

40. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

41. lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui di tipo assimilabile ai civili (pari a 379 m³/anno) e acque meteoriche di prima e seconda pioggia (di dilavamento dei piazzali e dei tetti, pari a 800 m³/anno) deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, "Valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni" e del limite di volume annuo;
42. la ditta, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente atto, dovrà inoltrare alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l. una planimetria aggiornata delle reti acque meteoriche rappresentativa delle superfici scolanti in fognatura attestante la diminuzione delle superfici da 1'076 m² a 961 m²;
43. la ditta deve effettuare con cadenza semestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi su un campione rappresentativo del refluo scaricato in fognatura. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei parametri:
pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Arsenico, Idrocarburi totali
 dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.
 La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;
44. il pozzetto di campionamento abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
45. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
46. la ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it, entro il 15 gennaio di ciascun anno, sul/i modulo/i predisposti da Acque Veronesi s.c. a r.l. e reperibili sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:
"denuncia di scarico"
- il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
 - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
 - la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato, acque meteoriche di dilavamento;
47. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;

- ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
48. qualora la ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
- a) "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
 - b) "Registro di Carico e Scarico" così come previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
49. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
50. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato.

Avvertenze Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,⁵² del d.lgs. n. 152/2006. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

⁵² Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto". Il Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con tariffa per scarichi produttivi:

- sulla base dei volumi ottenuti applicando la formula indicata nel PTA sulla superficie scolante di mq 1'076⁵³:

$$\text{mc/anno} = \text{mq piazzale} \times 0,9 \times \text{coeff. di piovosità}$$

dove:

$$0,9 = \text{coefficiente superficie impermeabile}$$

$$\text{coeff. di piovosità} = \text{mm di pioggia caduti nell'anno considerato}$$

- sul volume globale prelevato da pozzo.

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni, si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi s.c. a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c. a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c. a r.l. fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, Acque Veronesi s.c. a r.l. proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Acque Veronesi s.c. a r.l. potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere l'autorizzazione allo scarico ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009) e dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di autorizzare e/o modulare le quantità di refluo da scaricare in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun

⁵³ Acque Veronesi s.c. a r.l. applicherà un valore della superficie scolante pari a 961 m² quando la ditta avrà adempiuto alla prescrizione n. 42.

diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Belfiore, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁵⁴ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁵⁵.

Il presente provvedimento è stato predisposto e condiviso dal responsabile del procedimento.

Il dirigente

Paolo Malesani

(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD⁵⁶)

⁵⁴ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁵⁵ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁵⁶ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).

Tabella Codici EER ed Attività

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15
	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15
	03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D13-D14-D15
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15
	04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D13-D14-D15
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15
	09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D13-D14-D15
	09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D13-D14-D15
	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D13-D14-D15
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15
	12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	D13-D14-D15
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15
L	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15
L	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15
	16 11 06	Rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche,	D13-D14-D15

codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento
	diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15
L 17 02 01	legno	D13-D14-D15
L 17 02 02	vetro	D13-D14-D15
L 17 02 03	plastica	D13-D14-D15
L 17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	D13-D14-D15
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D13-D14-D15
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15
19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15
19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15
19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15
19 12 05	vetro	D13-D14-D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15
19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15
L 20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15
L 20 01 02	vetro	D13-D14-D15
20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15
20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15
L 20 01 39	plastica	D13-D14-D15
20 01 40	metallo	D13-D14-D15
20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15

Legenda:

L ⁵⁷	Rifiuti che possono essere ammessi in impianto <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
-----------------	--

⁵⁷ Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/ 2007.